



Newsletter Aris

n° 664 – 03.12.2024

A proposito del recupero dell'ICI e della esenzione dall'IMU

Recupero dell'ICI non versata per gli enti non commerciali

Il recupero dell'ICI per gli Enti Non Commerciali (Enc) è ufficialmente scattato a seguito della chiusura della procedura di infrazione, avviata nel 2006 e archiviata nel 2012.

Tuttavia, questo recupero non riguarda tutte le realtà esentate dall'imposta e sarà differenziato in base all'attività svolta da ciascun ente.

Con l'introduzione dell'articolo 16-bis, in sede di conversione del DL 131/2024 (Salva Infrazioni), l'Italia completa il percorso di recupero che l'Unione Europea ha ritenuto essere un "aiuto di Stato illegittimo". La norma stabilisce le modalità di restituzione dell'ICI non versata dagli ENC nel periodo 2006-2011, relativamente all'esenzione applicata in quegli anni.

L'articolo 16-bis si applica agli enti che, nel periodo 2012-2013, abbiano dichiarato o versato più di 50.000 euro in applicazione delle regole IMU/Tasi, anche in seguito ad accertamenti da parte del Comune competente. Gli enti non profit dovranno presentare una dichiarazione telematica tramite un modello che sarà approvato dal Mef, con il parere dell'Anci.

Il recupero sarà effettuato applicando le regole IMU del 2013, comprensive degli interessi previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato. Questo procedimento deriva dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea e culminata con la sentenza della Corte di giustizia UE del 2018, che ha imposto all'Italia l'obbligo di recuperare le somme non versate.

Non tutti gli enti sono obbligati a restituire l'ICI. L'articolo 16-bis prevede due opzioni principali per escludere il versamento:

1. **de minimis**: se gli aiuti ricevuti dagli enti non superano i 200.000 euro in tre anni, l'imposta può essere esentata. Questo limite è ridotto per il periodo 2006;
2. **servizi di interesse economico generale (Sieg)**: se l'ente ha ricevuto un incarico formale dalla Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di utilità collettiva, l'imposta potrebbe non essere dovuta, sempre in base alle specifiche condizioni indicate dalla Corte di giustizia UE.

Non è ancora chiaro se gli enti possano beneficiare di un "plafond" maggiore, quello del "de minimis Sieg" (che nei periodi di riferimento ammontava a 500.000 euro per triennio). Questo aspetto solleva dubbi legati alla possibilità di esentare dalla restituzione dell'ICI tutte quelle realtà che, pur senza tutti i requisiti, abbiano sottoscritto un incarico con la Pubblica Amministrazione.

Si attendono chiarimenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per garantire la certezza sugli obblighi di restituzione ed evitare il rischio di sanzioni.

Gli enti con debito IMU/Tasi superiore a 50.000 euro nel 2012 o 2013 dovranno:

- **determinare l'importo da restituire** utilizzando le norme IMU 2013;
- **compilare una dichiarazione ad hoc**;
- **possibile rateizzazione**: se l'importo dovuto è superiore a 100.000 euro, il versamento potrà essere suddiviso in quattro rate trimestrali.

In caso di omessa, infedele dichiarazione o pagamento parziale, sono previste **sanzioni** del 100%, 40% e 25% dell'importo dovuto.

Soglia esenzione IMU, da rivedere i criteri di non commercialità

La recente evoluzione delle normative fiscali sugli enti non commerciali ha portato a un dibattito acceso sui criteri di non commercialità, soprattutto a seguito della procedura di infrazione in tema di ICI. Il decreto del Mef 200/2012, emanato per stabilire le condizioni dell'esenzione IMU per gli enti non commerciali, ha definito parametri stringenti per l'applicazione di tale esenzione, limitandola ai casi in cui le attività svolte siano puramente istituzionali e non commerciali. Questi criteri, tuttavia, sono stati sviluppati principalmente per rispondere alle sollecitazioni europee emerse a seguito dell'infrazione sull'ICI.

Ad oggi, l'applicazione di standard troppo restrittivi rischia di compromettere le attività istituzionali di molte realtà *non profit*, soprattutto se si guarda al contesto europeo che sta sempre più incentivando la promozione dell'economia sociale.

Un modello di revisione dei criteri di non commercialità potrebbe essere ispirato ai principi adottati dalla riforma del terzo settore. A seguito dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea sui nuovi criteri previsti dall'articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore), la non commercialità delle attività istituzionali potrebbe convivere con la produzione di un surplus limitato sia a livello quantitativo (ricavi contenuti entro il 6% dei costi sostenuti) sia temporale (per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi). Questi ricavi, inoltre, dovrebbero essere reinvestiti dagli enti per migliorare i servizi offerti e coprire i costi operativi sostenuti, in conformità con l'assenza di scopo di lucro.

In alternativa, una possibile revisione degli attuali criteri di non commercialità potrebbe basarsi sulle normative europee riguardanti le attività convenzionate con la Pubblica Amministrazione. A livello europeo, infatti, un margine di utile ragionevole per la fornitura di servizi di interesse generale, non viene visto come una distorsione della concorrenza, soprattutto nei settori socialmente rilevanti come la sanità. Questo principio sembra essere stato accolto anche dall'articolo 16-bis del decreto legge "Salva Infrazioni", che valorizza la disciplina dei Servizi di interesse economico generale (Sieg). Tale disciplina, infatti, ha come obiettivo l'esclusione degli obblighi di restituzione dell'ICI per gli enti che forniscono tali servizi. *(a.b.)*

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione